

LE SERATE LOMBARDE

*Seconda videoconferenza*

SUCCESSIONE DELLE LEGGI  
E DANNO TANATOLOGICO

Adriano Bruzzesi  
Giacomo Cavallo

Aprile 2020



Da Salvador Dalí

*Testainaria: C'è un problema legale (non l'unico) che mi assilla. Supponi che uno commetta un reato, diciamo colposo, dovuto a disattenzione o qualche altra sua stupidità e provochi una lesione con pene previste dalla legge. Poi il ferito si aggrava e muore dopo un certo tempo. Nel frattempo però, tra la prima lesione e la morte, la legge è cambiata. Quale legge si applica, quella di quando è stato commesso il reato colposo, o quella di quando il ferito muore?*

Balanzone: Una risposta generale è sempre un po' azzardata. Puoi esser più specifico? Tanto, nel trattare l'istituto della successione delle leggi, che è argomento generale, dovremo riferirci anche ad elementi specifici che riguardano il caso particolare che mi hai citato.

*T. Allora facciamola breve. Il 25 febbraio 2016 un mio carissimo amico ha provocato un incidente con conseguenti lesioni gravi per l'altro automobilista. L'incidente è stato causato da una distrazione del mio amico. Non aveva alcuna intenzione di provocare lesioni e tantomeno la morte di una persona che manco conosceva. L'automobilista incidentato è morto il 30/4/2016. Il mio amico ha letto qualcosa di quello che tu hai scritto e ti considera una persona competente. Non è un furbetto che vorrebbe avere un parere legale gratis, ma gli farebbe piacere sapere "in camera caritatis" che cosa si può aspettare.*

B. Il caso è interessante, perché, guarda caso, l'incidente è avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 41/2016, vigente dal 25 marzo 2016, che ha introdotto il reato di omicidio stradale e di fuga del conducente in caso di omicidio stradale (art. 589 bis e 589 ter ) e sostituito il 590 bis rubricato "Lesioni stradali gravi o gravissime", oltre al coordinamento con altre norme del codice sia penale che di procedura penale.<sup>1</sup> Il tuo amico stava per caso usando il cellulare?

*T. Sì, mi ha detto che stava messaggiando e subito dopo si era messo a telefonare. Si era anche distratto perché stava guardando l'itinerario da seguire sul navigatore e non si era accorto che il veicolo che lo precedeva aveva rallentato e poi inchiodato per lasciar passare dei pedoni che attraversavano la strada ed avevano già impegnato le strisce.*

B. Mamma mia! È in gamba, il tuo amico! Difficile pensare a tante distrazioni tutte in un colpo solo. Spero di non trovarmi mai sulla sua strada mentre guida. E magari oltrepassava anche il limite di velocità?

---

<sup>1</sup> La rubrica della legge è: "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e al decreto legislativo 28 agosto 2000 numero.. 274." L'intero testo della legge è reperibile nella Gazzetta ufficiale n. 70 del 24/03/2016

*T. In effetti, la velocità consentita era di 50 Km orari, e lui stava andando a 55 Km.*

B. L'eccesso di velocità di cinque chilometri non viene sanzionato. Infatti l'articolo 141 del codice della strada dispone al comma 8:

8. "Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 ."<sup>2</sup>

Potrà comunque essere preso in considerazione dal giudice tenuto conto della particolare situazione della strada e delle diverse distrazioni.

Certamente secondo l'ultima proposta di versione del codice (2020<sup>3</sup>)<sup>4</sup> con l'utilizzo del cellulare rischierebbe, oltre alla multa, la sospensione della patente per un breve periodo iniziale e anche da 1 a 3 mesi se compisse la stessa infrazione nei due anni successivi alla prima multa.

*T. Per comodità di esposizione, metti pure che sia io la persona incriminata e usa pure il tu. Ti ricordo però che non mi è mai piaciuto guidare, e l'ultima volta che mi sono messo alla guida di un veicolo, fosse una bici o un TIR, è stato nel 1981, dicembre – se non sbaglio. Io preferisco i mezzi pubblici e i miei piedi.*

B. D'accordo. Ma intanto ricorda che il cellulare rientra tra le apparecchiature radiotelefoniche. Se provochi un incidente mentre telefoni, oltre alla sanzione amministrativa rispondi anche penalmente. Visto che l'incidente è avvenuto nel 2016, praticamente hai davanti a te due riforme legislative, una del codice penale con l'inserimento dell'articolo 589 bis con rubrica "Omicidio stradale" e di altre novelle in materia penale, comunque riguardanti la circolazione stradale, l'altra del codice della strada. Il tuo amico, ha già consultato un legale?

*T. Sì, ma mi ha detto di non averne capito molto. Il legale gli ha parlato di "legge più favorevole". In ogni caso, cosa rischia?*

---

<sup>2</sup> [https://www.ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/57319/codice\\_010910.pdf/acef57dc-f41d-4133-8628-9e3f8fe00820](https://www.ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/57319/codice_010910.pdf/acef57dc-f41d-4133-8628-9e3f8fe00820) (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. Testo coordinato ed aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni).

<sup>3</sup> [www.automobile.it/magazine/burocrazia/nuovo-codice-strada-6729](http://www.automobile.it/magazine/burocrazia/nuovo-codice-strada-6729). Nuovo codice della strada 2020: viaggiare informati e sicuri – 3/01/2020 oppure <https://www.motori.it/news/1357972/codice-della-strada-2020-riforma-tutte-le-novita.html>

<sup>4</sup> Al momento della nostra discussione l'articolo 173 secondo comma del Codice della strada risulta così enunciato: 2." È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, <nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi>(5). È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani)". La Gazzetta Ufficiale riporta il testo citato, dichiarandolo aggiornato al 19/4/2020. Una consultazione successiva darà il testo aggiornato alla data di consultazione. La serie di aggiornamenti che seguono l'articolo 173 da 1996 a 2018 riguardano l'entrata in vigore delle modifiche, generalmente relative alle sanzioni amministrative pecuniarie collegate all'indice ISTAT. Ricerca effettuabile con la stringa *DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada. (GU n.114 del 18-5-1992 - Suppl. Ordinario n. 74) -*

B. Precisiamo che, siccome tra l'incidente ed oggi ci sono state due modifiche legislative, una nel 2016 come ti ho fatto notare, l'altra a fine 2019/inizio 2020, si deve prima di tutto stabilire il momento della consumazione del reato.

*T. Cos'è la consumazione del reato?*

B. E' la realizzazione dell'evento che costituisce reato. Se preferisci, è ciò che dà corso al disvalore che il legislatore ha inteso sanzionare con una specifica norma.

*T. Ma bene! La sai la risposta che diede Noè quando gli fu detto di costruire un'arca lunga 120 cubiti? Disse: "Subito, Signore. Ma che cos'è un cubito?" E io ti chiedo: "che cos'è il disvalore?"*

**B** Il disvalore è ciò che viola quello che una comunità o un popolo ritiene buono e giusto, e comprende tutte quelle azioni che una persona giuridicamente corretta dovrebbe evitare. Praticamente l'opposizione tra buono e cattivo, giusto ed ingiusto, il tutto visto con i parametri previsti dall'ordinamento (le famose *fattispecie* di cui abbiamo discusso in precedenza.)

*T. Allora vengo sanzionato secondo i nuovi articoli del codice penale e con le regole del nuovo codice della strada, che, per quello che ricordo di aver sentito per radio e visto in televisione, sono abbastanza pesanti – soprattutto considerato che l'infortunato è morto.*

B. Come ti ho già detto, la prima cosa da fare è stabilire il *tempus commissi delicti* (prima che me lo chieda tu, ti dirò che significa "il tempo in cui fu commesso il delitto"). A questo proposito ti devo dire che ci sono due correnti di pensiero, l'una che fa riferimento alla condotta, l'altra all'evento.

*T. Fammi capire.*

B. Bisogna riferirsi ai reati ad esecuzione differita.

*T. Ma possibile che voi Azzecag... volevo dire avvocati, dobbiate sempre parlare un'altra lingua? Cosa sono i reati ad esecuzione differita?*

B. Ti ricordo che tutte le discipline che vogliono essere precise devono dare a termini generici (necessari per dare un'idea di ciò di cui si parla) significati unici e ben definiti. I reati ad esecuzione differita sono reati la cui consumazione, ossia l'evento lesivo del bene protetto, avviene in tempo successivo alla condotta. Ad esempio do un pugno e mando all'ospedale una persona. Inizialmente ho provocato lesioni, e sono imputabile per questo reato. Se dopo *x* ore o *n* giorni si verifica la morte, sarò imputabile anche per omicidio. È un po' il nostro caso. A questo punto diventa estremamente importante

capire se sarò perseguibile con la legge in essere al momento della condotta o al tempo della morte.

*T. Ha importanza questa diversa applicazione della legge?*

B. Direi di sì, semplicemente perché alcuni giuristi pensano che tu abbia realizzato il reato al momento del tamponamento, altri al momento della morte dell'incidentato. Capisci che a seconda che si sposi una teoria o l'altra cambia il tenore della sentenza.

*T. Comincio a preoccuparmi per il mio amico.*

B. Calma. Verifichiamo le due teorie. Tieni presente che il contrasto di opinioni non è solo a livello dottrinale, di discussione fra esperti, ma anche giurisprudenziale.

*T. In poche parole, nemmeno i giudici sono d'accordo.*

B. Nel tuo caso bisogna riferirsi ai reati casualmente orientati.

*T. E ci risiamo. Cosa sono i reati casualmente orientati?*

B. Sono reati, detti anche a forma libera, in cui è sufficiente che la condotta sia idonea a realizzare l'evento previsto dalla norma, cioè, in soldoni, dalla legge. Per essere più chiari il legislatore non ha vincolato la loro integrazione al compimento di specifiche condotte.

*T. Come dovevasi dimostrare, ci risiamo. Cosa vuol dire che "il legislatore non ha vincolato la loro integrazione al compimento di specifiche condotte"?*

B. Vuol dire che il legislatore non ha vincolato la realizzazione del reato e quindi l'evento criminoso a specifici comportamenti o condotte. Ti faccio qualche esempio: l'omicidio<sup>5</sup>. Non importa come una persona viene uccisa, basta che sia posta in essere qualsiasi condotta che porta alla morte di un soggetto. Per la rapina vengono invece distinte diverse condotte<sup>6</sup>, come appare evidente dalla nota.

---

<sup>5</sup> Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno

<sup>6</sup> Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000

- 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite
- 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire
- 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

*T. Allora il mio amico rientra in questo tipo di reato.*

B. Direi di sì, ma non divaghiamo. Il quesito che tu hai posto è: “Verrò giudicato secondo la legge preesistente o con le norme del codice della strada che mi inchioderanno ad una pena più severa?”

Ritorniamo al contrasto giurisprudenziale. Anche la Cassazione ha registrato discordanza di pareri.

**Il criterio dell'evento** è sostenuto da una sentenza conosciuta come “*Sandrucci*” relativa ad un caso di mesotelioma causato da esposizione all'amianto. Si riporta parte del testo della sentenza 16026/2019 che la ricorda:

“Sul punto, invero, si era registrato un contrasto giurisprudenziale. In base ad un primo orientamento, nell'ipotesi in questione dovrebbe trovare applicazione la legge penale vigente al momento dell'evento lesivo, ancorché meno favorevole rispetto a quella in vigore nel momento in cui la condotta si è esaurita (c.d. criterio dell'evento). Tanto sulla base del principio secondo cui il tempus commissi delicti corrisponde al momento in cui il reato giunge a consumazione, e dunque, nei reati causalmente orientati, coincide con la verifica dell'evento lesivo. In questo senso si era da ultimo espressa la sentenza Sandrucci (Sez. 4, del 17/04/2015), relativa ad un caso di lavoratori esposti ad amianto tra gli anni '70 e gli anni '80 del secolo scorso, due dei quali deceduti rispettivamente nel 2007 e nel 2009 per mesotelioma pleurico (patologia come è noto caratterizzata da una lunghissima latenza). In quell'occasione, proprio facendo leva sulla ritenuta coincidenza tra tempus commissi delicti e momento consumativo, la Cassazione aveva giudicato immuni da censure le pronunce di merito che avevano ritenuto applicabili le pene previste per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica così come aumentate dalle riforme del 2006 e del 2008. Tra i precedenti a favore del criterio dell'evento, anche la sentenza Calamita (2014)[8], la quale, in un caso di concorso di persone nei reati di importazione e detenzione di armi da guerra, aveva ritenuto che la circostanza aggravante del metodo mafioso, fosse applicabile a tutti i concorrenti, compreso colui che, pur avendo in effetti inizialmente preso parte alla trattativa illecita (successivamente portata a compimento dagli altri concorrenti), era stato tuttavia arrestato prima che l'aggravante stessa entrasse in vigore.”<sup>7</sup>

**In quel caso si era applicata la novella della riforma antiinfortunistica del 2006.**

---

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro);

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

<sup>7</sup> Corte di Cassazione Sez. penale 4° sentenza 16026/2019 pag 3 e prime 3 righe pag.4. da Cassazione on line

*T.: Hai già menzionato due volte le “novelle”. Cosa diavolo sono?*

B. Le novelle non sono nient'altro che le modifiche apportate ad una legge, o variandone il testo, o inserendo nuove norme o abrogando quelle esistenti e sostituendole totalmente o parzialmente con altre.

Ma non divaghiamo.\_

**Il criterio della condotta** è quello accettato dalla Corte di Cassazione che nella sentenza 13582/2019 afferma al punto 19.3:

“Peraltro come acutamente è stato osservato anche nella ordinanza di rimessione della questione alle sezioni unite la garanzia costituzionale è un riflesso della necessaria conoscibilità ex ante delle prescrizioni penali, che non può non estendersi anche alla "prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie della violazione del precetto". Sotto questo profilo il principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost. si salda con il principio di colpevolezza ex art. 27 comma 1 Cost.. In terzo luogo, al principio di adesione dell'ordinamento ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117, comma 1, Cost.), con particolare riguardo ai principi, enunciati dall'art. 7 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, di "accessibilità" della norma penale per il destinatario (sia sotto il profilo del precetto, sia sotto il profilo della sanzione) e di "prevedibilità" delle conseguenze della sua condotta in caso di trasgressione di precetti penali (sez.IV, 5.4.2018 ordinanza rimessione alle sezioni unite pag.13; S.U. 19.7.2018 P. n.40896, pag.21 ss. in motivazione).”<sup>8</sup>

Altrettanto sostiene la Cassazione con sentenza 13582/2019 relativamente al reato di evento, anche se si riferisce in particolare alla prescrizione.<sup>9</sup>

*T. Dire che ho capito tutto quello che hai detto sarebbe un'esagerazione, e chiederti chiarimenti su tutto sarebbe ancora peggio. Cercherò magari di leggere i riferimenti per spiegarlo al mio amico. Ma intanto, cos'è il reato di evento?*

B. E' un reato che ritiene per definizione il nesso di causalità tra la condotta dell'agente e il verificarsi dell'evento (per esempio se con un fucile, volutamente sparo ad alzo zero ad una persona.) . Vedo di spiegarmi meglio, nei *reati di evento* è necessario che la condotta sia assolutamente seguita dall'evento criminoso, esempio omicidio, rapina, truffa. Questi reati si contrappongono ai *reati di mera condotta*, dove è sanzionata la condotta per essere stata posta in essere come tale.

Un esempio classico di mera condotta è l'omissione di soccorso. Colui che omette, ove previsto di soccorrere qualcuno, viene sanzionato indipendentemente dalla morte o dal permanere in vita del soggetto o che quel qualcuno non abbia subito alcun danno postumo alla condotta.

---

<sup>8</sup> Corte di Cassazione sentenza 13582/2019 pag. 29- da Cassazione on line

<sup>9</sup> Corte di Cassazione sentenza 13582/2019, reperibile in Cassazione on line

Veniamo al tuo caso. Sulla base delle decisioni della Cassazione posso dire che, se riconosciuto colpevole, verrai (meglio, il tuo amico verrà) sanzionato con la normativa precedente più favorevole al colpevole, ossia per le lesioni con l'articolo 590 c.p.<sup>10</sup> e in caso di condanna per omicidio con il disposto dell'articolo 589 c.p.<sup>11</sup> È fortunato che il processo sia ancora in corso, perché nell'ipotesi di legge successiva più favorevole, se fosse già stato condannato con sentenza passata in giudicato, non gli sarebbe applicata la legge più favorevole.

*T. Ma perché se il processo è ancora in corso posso beneficiare di una norma a me più favorevole e se sono stato condannato in via definitiva non ne usufruisco? Non è un'ingiustizia?*

B. Perché l'articolo 2 del codice penale rubricato "Successione di leggi penali" lo prevede espressamente. Il *favor rei* è previsto, salvo che sia stata pronunciata sentenza definitiva. La sentenza chiude un iter che può essere variato solo dall'amnistia, dall'indulto o dalla grazia presidenziale. Potresti beneficiare della nuova norma esclusivamente se fosse abrogatrice del reato. Del resto è sbagliato mettersi sempre nella posizione di considerare il codice penale come un meccanismo per vessare il cittadino. In verità è il contrario. Ricorda che dopo tutto il cittadino che ha compiuto un reato, durante il processo è il soggetto più tutelato rispetto alla vittima, proprio perché in quel momento è considerato la parte più debole. Il reo che viene punito non

---

<sup>10</sup> Art. 590 codice penale Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

<sup>11</sup> 589 c.p. *Omicidio colposo*. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro(1) la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici).

è un martire, ma almeno in teoria ha agito conoscendo la legge quale essa era e le pene a cui andava incontro, quali esse erano. Ne abbiamo parlato un poco nella scorsa chiacchierata.

Diversa considerazione è da farsi per gli errori giudiziari che purtroppo esistono, in quanto *errare humanun est*. L'errore in questo settore è estremamente devastante e a nulla valgono i pochi euro previsti come risarcimento per ingiusta detenzione. Se il soggetto è vittima di un errore giudiziario allora possiamo dire che la sua detenzione in un istituto di pena è un vero calvario.

*T. Allora?*

B. Allora accontentati di essere giudicato con una norma più favorevole. Del resto gli articoli che sono riportati in nota fanno espresso riferimento all'omicidio e alle lesioni stradali. Non pensare che sia finita qui. Ci sono da considerare anche gli effetti civili, il risarcimento per il danno provocato.

*T. E quindi, il mio amico quanto dovrà pagare?*

B. A parte il costo delle prestazioni degli avvocati, non dovrà sborsare nulla. Mettiamo che tu abbia un massimale assicurativo R.C. (che, ti ricordo, significa Responsabilità Civile) di 25.000.000,00 di euro. L'assicurazione non pagherà mai una cifra superiore. Il danno tra valutazioni tabellari, eccezioni e cavilli, non verrà mai valutato per una cifra superiore. Qualora la valutazione del danno stabilito con sentenza fosse superiore al massimale, la somma non coperta dall'assicurazione sarebbe a tuo carico. Oltre a questo, tu saresti coinvolto esclusivamente se avessi guidato con patente scaduta o auto non revisionata, caratteristiche che rendono te e il mezzo inadonei alla circolazione. Oppure se avessi circolato in modo irregolare od in violazione degli obblighi contrattuali, ad esempio utilizzando una macchina con guida personalizzata, appartenente ad un amico. Non andiamo oltre perché in questo caso il discorso si farebbe più complicato, in quanto scatterebbe l'inadempimento contrattuale dell'amico e la tua responsabilità in solido. Risultato: gli avvocati della controparte vi *pelerebbero vivi*, sempre che tu non abbia sottratto il veicolo al tuo amico e, sottolineo, a sua insaputa. In questo caso saresti l'unico responsabile oltre a dover rispondere di furto. L'amico sarebbe obbligato a sporgere querela per dimostrare che non risulta contrattualmente inadempiente. A proposito, dimmi se la vittima è morta subito o ha effettuato una degenza ospedaliera e se è andata in coma dal momento dell'incidente o ha avuto momenti di lucidità.

*T. Per quanto ne so, è morta dopo circa un mese e mezzo di ospedale ed è stata lucida per 30 giorni, poi è entrata in coma irreversibile.*

B. Solo per informazione, sconfiniamo dal diritto penale, anche se l'articolo 76 del codice di procedura penale prevede la costituzione di parte civile, ossia della parte offesa che richiede il risarcimento.

Devo immediatamente segnalare che i danni vengono ristorati in via specifica, ove possibile, con la sostituzione o la riconduzione del bene alle funzioni originarie. (Es. quando hai avuto un incidente con ragione e porti l'auto in carrozzeria o dal meccanico convenzionato con la società di assicurazione.) Se invece pretendi un assegno e fai la riparazione presso la tua carrozzeria di fiducia, vieni risarcito "per equivalente". La maggior parte dei danni viene risarcita per equivalente, ossia mediante esborso di una somma di denaro.

Il danno viene subito in proprio dal danneggiato. Premetto quindi che il danno *tanatologico*, *danno morte* o, se si preferisce, *perdita della vita* (come certo sai, in greco, Thanatos era la morte.) non può essere risarcito al deceduto né in forma specifica (non possiamo resuscitarlo), né per equivalente, non può incassare. Per conseguenza il defunto non ha acquisito nel suo patrimonio l'equivalente della sua vita, e non può quindi trasmetterlo *iure successionis*.

*T: Che per noialtri poveri ignoranti significa?*

B. Per il defunto è la possibilità di trasmettere ai suoi eredi, vale a dire la capacità di trasmettere solo i beni presenti nel suo patrimonio alla sua morte. Per gli eredi, è la possibilità di ricevere per diritto ereditario, più comunemente conosciuto come successione o eredità. Il diritto usa talvolta *iure hereditatis*, che ha lo stesso significato, ma è espressione che può richiamare più facilmente il concetto di eredità.

Sintetizzando: Significa "che il corrispettivo del danno tanatologico, il cui ipotetico equivalente è ZERO euro, per le motivazioni più sopra specificate, non può essere trasmesso agli eredi". Ti ricordo che con la morte si perde sia la capacità giuridica che la capacità di agire.

Ai figli o alla moglie o ad altre persone legate da forte vincolo affettivo, può essere riconosciuto il *danno parentale*. Tale danno viene acquisito *iure proprio*, ossia come proprio diritto dai soggetti viventi, indipendentemente dai diritti acquisiti dal defunto quando era in vita. Ovviamente quando ne ricorrano le circostanze che saranno valutate dal giudice.

*T. Allora l'assicurazione non sarebbe tenuta a pagare praticamente niente in seguito al decesso della vittima?*

B. Non farla così semplice. Qui siamo in presenza di un decesso avvenuto dopo qualche settimana, di cui 30 giorni vissuti in perfetta lucidità. Allora dobbiamo fare un discorso affrontando le diverse casistiche.

Prima di passare ai singoli danni rimborsabili, devo confessarti che in passato avevo fatto una ricerca sul sito *Cassazione on line* proprio digitando il termine "tanatologico". Ho esaminato le varie sentenze che mi sono state proposte ed ho scelto la 5488/2020<sup>12</sup>. Questa sentenza, di sole 6 pagine, a mio avviso può essere definita "*L'eccelso*

---

<sup>12</sup> Cassazione Civile Ordinaria, sez. 6 26/2/2020 numero 5448/2020

*Bignami*” dei danni risarcibili nel caso di morte successiva ad eventi traumatici o incidenti per i quali la responsabilità ricade su terzi.

*T. Da quello che dici non tutti i danni sono rimborsabili.*

**B. Esatto. Voglio solo precisare che la sentenza citata sfata immediatamente un luogo comune con il concetto che si riporta:**

“Al riguardo, in particolare, va innanzitutto premesso che le espressioni "danno biologico terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale" non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e cioè possono essere utilizzate come "mera sintesi descrittiva" (conf. Cass. 18056/2019 e Cass. S.U. 15350/2015).”<sup>13</sup>

**T. E quale sarebbe l’espressione corretta?**

**B. E’ la classificazione del danno da definirsi con i termini che vengono usati nella citazione della sentenza 5488/2020. Tuttavia il danno morale terminale, in altra sentenza <sup>14</sup> è stato definito “catastrofale” aggiungendovi la congiunzione “o”, ma mantenendo la terminologia che è stata citata in questa discussione e dalla sentenza in questo paragrafo citata. Si riporta il passo.**

“...e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. n. 13537 del 2014; n. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012).”

**I termini, come accennato, sono termini di sintesi che vengono poi spiegati dalle diverse situazioni in cui i danni vengono concessi o negati.**

**Del danno tanatologico è già stato detto e anche del suo equivalente a zero.**

**Viene fatta una precisazione circa l’obbligo risarcitorio:**

“Va, inoltre, ribadita l'irrelevanza della qualificazione dell'obbligo risarcitorio quale sanzione civilistica per il reato, atteso la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile dalla responsabilità penale e la "obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza... e l'affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltreché consolatoria) (Cass. S.U. 15350/2015)”

**Si indica quali sono le condizioni di risarcimento del danno biologico, detto anche terminale, e del danno morale terminale**

---

<sup>13</sup> Sentenza citata pag. 4

<sup>14</sup> Cassazione Sez. Civile L 27/3/2019 numero 8580

“Il danno biologico c.d. terminale, e cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute") subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea), essendo, invece, ir rilevante che sia rimasta cosciente (conf., da ultimo, la già cit. Cass. 1856/2019); siffatto danno, infatti, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto (conf. , da ultimo, Cass. 16592/2019).<sup>15</sup>

*T. Mi sembra abbastanza contraddittorio. Prima mi dici che non tutti i danni vengono rimborsati e poi documenti che anche una persona non cosciente ha diritto al risarcimento.*

B. Aspetta, ecco ciò che viene descritto nella definizione di danno morale terminale. Segui il parere della Cassazione che riporto:

“ Detto "danno morale terminale", si risolve nella "paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali" ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (conf. Cass. 13547/2014); in tal caso, infatti, il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, sicché, al contrario del danno alla salute, l'esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la vittima sia cosciente, atteso che se la vittima non è consapevole della fine imminente non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela ed addolorarsi per essa.”<sup>16</sup>

*T. Un gran pasticcio. Prima se uno è in coma ha diritto ad essere risarcito, poi, sempre nello stesso stato di incoscienza il diritto gli viene negato.*

B. Come risulta dai passi della sentenza che ho riportato, l'uno risarcisce la mancata attività quotidiana e il danno alla salute , sempre esistente trascorse le 24 dall'incidente con l'infornato ancora in vita, l'altro la sofferenza e la paura di dover morire. Se non sei cosciente non puoi provare sentimenti di paura, puoi soffrire ma non renderti conto che stai soffrendo.

---

<sup>15</sup> Idem sentenza citata

<sup>16</sup> Idem sentenza citata

*T. Uhm... Ritorniamo al nostro caso.*

B. Ti ho già detto che verrai giudicato con la legge più favorevole. Se dall'autopsia emergerà che il soggetto non è morto per le lesioni da te provocate, ma per cause congenite o per preesistenti patologie, o per errore di cura dei sanitari la tua posizione verrà alleggerita. Addirittura potresti non essere responsabile della sua morte.

*T. Come è possibile?*

B. Se fosse morto per le cause su accennate e fosse appurato che le lesioni che hai provocato non potevano assolutamente causare la morte, né la sua entrata in coma, tu saresti prosciolto dall'accusa di omicidio. Addirittura se fosse dimostrato che il decesso è dovuto ad un'infezione simile al coronavirus, il collegio giudicante dovrebbe riconoscere che non sei stato tu a provocare la morte.

Mancherebbe il nesso di causalità tra il tamponamento ed il decesso o se preferisci risulterebbe interrotto il nesso di causalità tra condotta ed evento. Resta in corso il procedimento per lesioni, e risponderesti per tale reato.

Ovviamente, accertato l'uso del cellulare, sarai anche soggetto alle sanzioni amministrative previste. A sentenza, poiché sei incensurato, ti potrebbero dare gli arresti domiciliari. Se poi venisse dimostrato che l'incidentato viaggiava senza la cintura di sicurezza allacciata, la tua posizione verrebbe ulteriormente alleggerita anche per il reato di lesioni e l'assicurazione solleverebbe una tal quantità di cavilli che ridurrebbero di molto il risarcimento dovuto sia per i danni sofferti dal danneggiato, sia per quelli cosiddetti "parentali". Ma per il risarcimento dei danni tu sei surrogato e quindi l'entità del rimborso non ti interessa.

*T. Credo che quanto mi dici darà un poco di coraggio al mio amico, quando glielo riferirò.*

B. Ricordati che, soprattutto nel settore legale, bisogna valutare i problemi nella loro completa dimensione e portata e quindi capire quello che può capitarti quando sarà accertata la tua responsabilità per quanto successo.

*T. Ti ringrazio, ti farò sapere appena il mio amico mi comunicherà le risposte del suo legale (ammesso che lo voglia fare) e verranno comunicati gli atti dell'incriminazione.*

B. Dalla discussione noterai che abbiamo parlato di due soli aspetti della successione delle leggi, quelli che interessavano il tuo caso.

Ma toglimi una curiosità. Dal tuo interesse per la vicenda mi viene il sospetto che il "tuo amico" sia in realtà tu stesso. Sei sicuro che non sei tu?

*T. Ti ho già detto che non guido da quarant'anni, e la mia patente è scaduta, credo, da venti.*

B. Tanto peggio. Guidare con la patente scaduta da vent'anni aggraverebbe seriamente la tua posizione.

*T. Va a farti friggere.*

B. Comunque, buona fortuna. Aspetto tue notizie – pardon – sue notizie.